

SENTENZA N. 416/15
REG. GEN. N. 1668/12
CRON. N. 1928/15
REP. N. 602/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del
Presidente Istruttore Dr. O. Crespi,
Nella causa civile iscritta al n. 1668/12 vertente

TRA

SAUTTO DARIO : elettivamente domiciliato presso Avv V. Gentile che
lo rappresenta e difende unitamente all'avv. R. Catapano in virtù di
procure in calce all'atto di citazione in primo grado

IL CASO .it

APPELLANTE

PAGANESE CALCIO 1926 srl in persona del Legale Rappresentante
p.t.

APPELLATO

Sentite le conclusioni rassegnate in udienza ed alla scadenza dei
termini di legge ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con atto di citazione notificato in data 18.04.2012 Sautto Dario
proponeva appello innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore avverso la
sentenza n. 3672/11 emessa dal G.d. P. di Nocera Inferiore il
11.10.2011 con cui veniva rigettata la domanda proposta.

Contestava la erronea valutazione del principio di responsabilità in capo alla Società per il fatto dannoso occorso in occasione dell'incontro di calcio e chiedeva in riforma della gravata sentenza dichiararsi la responsabilità del conducente della stessa nella produzione del sinistro con condanna al risarcimento dei danni con vittoria di spese.

Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, alla udienza del 17.12.2014 sentite le conclusioni il P.I. assegnava la causa in decisione con i termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' appellata Società Paganese Calcio 1926 srl ritualmente evocata in giudizio e non costituita.

Nel merito il gravame appare fondato.

In punto di applicazione delle disposizioni che reggono il concetto di responsabilità oggettiva appare pacifico che, in caso di esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa, a carico del danneggiante, sancita dall'art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività medesima e l'evento dannoso; che la prova di siffatto nesso incombe al danneggiato, mentre resta a carico del danneggiante quella di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio.

La giurisprudenza di legittimità praticamente unanime intende, in modo piuttosto ampio, non solo quelle qualificate pericolose dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza o da altre leggi speciali, ma più in generale anche quelle che comportano la rilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, la cui suddetta oggettiva pericolosità ha una potenzialità lesiva -

rilevabile attraverso dati statistici, elementi tecnici e di comune esperienza - notevolmente superiore al normale

Il concetto normativo di attività pericolosa, previsto dall'art. 2050 c.c., non vale ad individuare immutabilmente e definitivamente una categoria ben precisa di attività, ma comprende o quelle espressamente previste come tali (e che dunque ricevono una patente di pericolosità generale) dal legislatore o quelle che, in concreto e caso per caso, siano riconosciute tali dal giudice in quanto comportanti la rilevante possibilità del verificarsi di danni in relazione alla loro stessa natura o per la caratteristica dei mezzi adoperati.

Ebbene l'organizzazione di una manifestazione sportiva di livello professionistico deve essere ricondotta al concetto di attività pericolosa sotto entrambi i profili: in quanto considerata tale da espresse norme di legge (si veda il D.M. 25 agosto 1989, norme di sicurezza per la costruzione e esercizio degli impianti sportivi), il cui contenuto (si veda in particolare l'art. 8 sulla predisposizione di settori opportunamente dimensionati destinati ai tifosi della squadra ospite, delimitato da particolari materiali) è tutto informato dalla consapevolezza sull'estrema pericolosità delle manifestazioni agonistiche; in quanto oggettivamente pericolosa, come dimostra la ormai tristemente nota serie di incidenti, alcuni anche mortali, che funesta ogni stagione sportiva.

Non vi è dubbio, infatti, che le norme dettate negli artt. 2048-2055 c.c., in quanto implicanti una attenuazione del principio cardine della responsabilità per colpa, con l'introduzione di forme aggravate di responsabilità, variamente strutturate dal punto di vista della tecnica normativa con la previsione dell'onere di prove liberatorie più o meno difficoltose a carico del preteso responsabile, hanno avuto di mira, attraverso un bilanciamento degli interessi in gioco (ed il fenomeno si è

it

venuto accentuando con l'interpretazione evolutiva che la giurisprudenza ne ha dato), la salvaguardia di interessi che altrimenti rischierebbero di rimanere privi di tutela.

E peraltro in materia di disciplina interna vi è costante ed ampio ricorso al concetto della responsabilità oggettiva che appare l'unica in grado di tutelare anche i terzi dai comportamenti assunti in occasione delle manifestazioni sportive calcistiche e difficilmente riconducibili a soggetti identificati o identificabili.

In particolare l'art. 4 del codice di Giustizia Sportiva prevede tre ipotesi di responsabilità oggettiva a carico delle società tra le quali al punto 2 per l'operato e il comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, sia su quello delle società ospitanti

In buona sostanza la responsabilità oggettiva delle società di calcio troverebbe valida giustificazione nell'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva. Infatti, attraverso il coinvolgimento disciplinare delle società per fatti che non sono ad esse direttamente attribuibili, l'Ordinamento Sportivo si assicura (rectius: spera di assicurarsi) l'impegno delle società affinché si attivino per contribuire a prevenire quegli eventi generati da eventi sportivi che, sempre più spesso, turbano l'ordine pubblico; ciò anche in relazione all'impossibilità di distinguere nella massa del pubblico i responsabili diretti di fatti d'intemperanza e violenza,⁴ e di prevenire tali fatti mediante la forza pubblica, che non sarebbe in grado di garantire controlli su ciascun singolo spettatore

Di poi l'art. 62, n. 2, delle N.O. I. F. precisa che "le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

ital

Nel caso di specie ricorre una doppia valenza del principio di responsabilità gravante sulla Società sportiva non solo in relazione al comportamento dei propri sostenitori ma anche in relazione al comportamento specificamente adottato dalla Dirigenza che disponeva il ritiro degli accrediti presso il botteghino così viepiù esponendo l'attore, giornalista del Quotidiano Cronache di Napoli, al contatto diretto con i sostenitori della squadra locale i quali avendo visto il gruppo di cronisti ed avendoli identificati come non appartenenti alla consorceria della paganese aggredivano l'attore e provocavano la rottura del computer.

Dunque la Società convenuta va condannata al risarcimento dei danni a favore dell'attore liquidati in considerazione della vetustà del computer tipo Notebook di marca Asus (acquistato nel 2008 come da documentazione allegata) nella somma complessiva pari ad € 250,00 calcolata alla attualità oltre interessi legali da computarsi sulla sorta capitale iniziale alla data del 14.01.2009 e poi via via rivalutata ai soli fini del detto calcolo.

Nulla spetta non ricorrendone i presupposti a titolo di risarcimento dei danni morali.

Le spese di lite del doppio grado vanno poste a carico della Società come liquidate in dispositivo con attribuzione.

PQM

Definitivamente pronunciando in merito sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 16.04.2012, da Sautto Dario avverso la sentenza n. 3672/11 emessa dal G.di P di Nocera Inferiore il 11.10.2011 anche nei confronti di Società Paganese Calcio 1926 srl così provvede:

Accoglie l'appello.

CASO.it

In riforma della sentenza accoglie la domanda svolta dal Sautto e condanna La Società convenuta al risarcimento dei danni nella misura di € 250,00 oltre interessi legali da computarsi sulla sorta capitale iniziale alla data del 14.01.2009 e poi via via rivalutata ai soli fini del detto calcolo.

Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 33,00 per esborsi ed € 200,00 per compenso oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa e per il secondo grado in € 45,00 per esborsi ed € 250,00 per compenso oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa con attribuzione agli Avv.ti V. Gentile e R. Catapano.

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE DI CATANIA

Oggi 27-02-2015

L. CANCELLIERE

Il Cancelliere

Natalia Mannara

IL CASO.it